

N. R.G. 56589/2003



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PAOLO GUIDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56589/2003** promossa da:

FALLIMENTO DUPLO STANDARD SRL (C.F. 00695230151), con il patrocinio
dell'avv. TRIMBOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MAJNO,
10 20017 RHO presso il difensore avv. TRIMBOLI FRANCESCO

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO GIA' BANCA INTESA SPA (C.F. 00799960158), con il
patrocinio dell'avv. PONTIROLI LUCIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO presso il difensore avv. PONTIROLI
LUCIANO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 28 aprile 2011 hanno concluso come segue:

Motivi della decisione

Con atto di citazione la società Duplo Stanbdard Srl citava a giudizio Banca Intesa, ora Inetsa Sanpaolo Spa, per sentire accertare e dichiarare la nullità parziale di n. 5 contratti di conto corrente - in essere sin dall'anno 1982, un con BCI Spa e gli altri 4 con Cariplo Spa, entrambe poi confluite nella banca oggi convenuta - con riguardo alla illegittima capitalizzazione degli interessi, alla carenza di convenzione scritta sugli interessi, all'illegittima applicazione di spese e commissioni, e per determinare l'esatto dare-avere tra le parti; e così per sentir condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande.

Espletata la Ctu tecnico contabile, in data 5 maggio 2009 il processo si interrompeva perchè la società attrice era stata dichiarata fallita con sentenza n. 193/2009; la causa veniva comunque riassunta dagli organi fallimentari e all'udienza del 28 aprile 2011 il giudice tratteneva la causa in decisione.

Vanno dichiarate nulle le clausole anatocistiche contenute nel contratto di apertura di credito di conto corrente, in ossequio alle quali a partire dall'inizio dei rapporti la Banca convenuta ha operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausole illegittime in quanto attuate sulla base di usi non normativi (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004). Vanno altresì dichiarate nulle le clausole contrattuali che rimandavano agli usi su piazza la determinazione del tasso di interesse, trattandosi di riferimento ad usi non normativi e difettando quindi la pattuizione per iscritto.

Aderendo alle richieste delle parti, è stata ammessa ed espletata ctu contabile per il ricalcolo dei rapporti di dare ed avere tra le parti, alla luce delle citate nullità e delle altre somme (spese e commissioni non pattuite) indebitamente trattenute dagli operatori bancari che hanno proceduto.

Il quesito proposto, riportato a verbale e ricordato dal CTU nel frontespizio, risulta essere strettamente aderente alle prospettazioni di parte attrice. In ordine alle disposizioni ed agli incarichi ivi dati al Ctu nessuna delle parti ha proposto osservazioni. Il conteggio così come disposto dal giudice e così come effettuato si basa sulla mancata capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto (o meglio sino alla delibera CICR). La convenuta ha criticato tale soluzione, instando per la capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi come conseguenza dei principi generali in materia di inadempimento, per cui discenderebbe dalla previsione dell'art. 1218 c.c. che alla scadenza del termine di esigibilità sono dovuti interessi a norma dell'art. 1224 co. 1 c.c. E invece l'art. 1283 c.c. non può che essere letto come previsione diretta a derogare i principi generali, imponendo la convenzione posteriore

alla scadenza come alternativa alla data della domanda giudiziale. Orbene, nel momento in cui gli usi che erano alla base dell'anatocismo trimestrale a favore della sola banca sono stati ritenuti inidonei ai sensi dell'*incipit* di cui all'art. 1283 c.c., ne deriva che risulta mancante una qualsiasi pattuizione sull'anatocismo successiva alla maturazione degli interessi, e non resta pertanto che effettuare i conteggi escludendo ogni capitalizzazione, in quanto qualsiasi diversa soluzione supplirebbe ad una pattuizione inesistente. Aggiungasi che l'istituto dell'inserzione automatica di clausole è previsto solo per quelle imposte dalla legge (art. 1339 c.c.) e non è possibile applicare al conto corrente bancario le norme previste per il conto corrente ordinario relativamente alla chiusura semestrale (art. 1831 c.c.) e alla imputazione del saldo quale prima rimessa dopo la chiusura (art. 1823 c.c.) in quanto non comprese tra quelle richiamate dall'art. 1857 c.c.

Quanto allo svolgimento delle operazioni peritali, il giudice rileva che il Ctu ha dato ampio conto dei continui rapporti intrattenuti con i Ct di parte, e del fatto di avere attentamente valutato le loro richieste ed osservazioni. Ed in effetti a pag. 14 della CT si può leggere che il CTU ha effettuato dei ricalcoli sulla base delle loro osservazioni. Così come, nella stessa pagina ed a seguire, il CTU ha motivato in merito ai punti ulteriori oggetti di critica, mettendo in evidenza o l'aderenza al quesito (come detto non contestato) del suo operato, ovvero il fatto che sono state adoperate le modalità di calcolo comunicate nel corso della riunione peritale del 27 gennaio 2009, ovvero il fatto che in alcuna casi si aveva a che fare con questioni di natura giuridica, ovvero, ed infine, il fatto che in relazione ai saldi iniziali occorreva effettuare un doppio calcolo.

Di rilievo, ai fini dell'esito finale della Ctu, risulta essere proprio la questione dei saldi iniziali. Si tratta di questione che prende le mosse dalla carenza di documentazione per il periodo antecedente all'anno 1989 (almeno per due conti correnti); evenienza processuale che deve essere, evidentemente, addebitata alle medesime parti, e in particolare alla banca convenuta, che, colpita da ordine di esibizione, non vi ha provveduto, ed anzi ha contestato infondatamente la relativa ordinanza anche in sede di conclusioni.

Posto che l'analisi del Ctu non poteva riguardare il periodo antecedente l'anno 1989, si è posto il problema se doveva o non doveva tenersi conto del saldo iniziale a partire dal momento in cui si aveva disponibilità di documenti. Come si può notare dagli esiti della CT la scelta in un senso o nell'altro incide in maniera significativa sugli esiti finali dei conteggi.

Orbene, ritiene il giudice che non vi siano motivi per non tenere conto del saldo iniziale così come risulta dai documenti, trattandosi di posta attiva o passiva (nei conti in esame in alcuni casi è attiva e in altri passiva) che deve costituire la base di partenza per i relativi conteggi.

Si ritiene quindi che il conteggio da utilizzare ai fini della presente decisione sia quello che tiene conto dei primi saldi disponibili, cosicché la somma finale che, in relazione a tutti i rapporti, deve essere restituita dalla banca convenuta è quella di cui alla prima ipotesi formulata dal Ctu, vale a dire di lire 495.402.852, pari ad euro 255.854,22.

Va osservato che, essendo il conteggio del CTU di ricalcolo delle somme e di depurazione di interessi e spese non dovute iniziato avendo come riferimento l'anno 1989 per alcuni conti e addirittura anni successivi per altri, deve ritenersi non maturata la prescrizione decennale alla luce del fatto che è presente in atti un atto interruttivo relativo ad uno dei conti (i quali sono tutti tra loro collegati) che risale all'anno 1999.

Da ultimo va posto in evidenza che, in merito ai saldi finali così come ricostruiti dal CTU, la difesa della banca convenuta, al di là delle questioni relative alla prescrizione ed al conteggio dei saldi iniziali, non ha sollevato particolari questioni (sotto il profilo in particolare del loro raffronto con i saldi concretamente operati dalla banca).

In conclusione la banca convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 255.854,22, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

La convenuta va considerata soccombente, e va pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo. Vanno poste a definitivo carico della Banca anche le spese della Ctu.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, Dott. Paolo Guidi, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

- *Condanna Banca Intesa Sanpaolo Spa alla restituzione in favore del fallimento Duplo Standard Spa della somma di euro 255.854,22, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.*
- *Condanna la banca convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di giudizio, euro 368,00 per spese, euro 2500,00 per diritti, ed euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.*
- *Pone definitivamente a carico della banca convenuta l'intero costo della ctu.*

Milano, 14 ottobre 2011

Il Giudice
dott. PAOLO GUIDI